

## 1. CHI DEVE CERTIFICARSI

Nella Gazzetta Ufficiale del 20/04/12 è stato pubblicato il **D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43** – attuativo del Regolamento (CE) n. 842/06 – che ha previsto l'istituzione di un **sistema nazionale di attestazione e di certificazione** per **Persone** (singoli operatori) ed **Imprese** (anche individuali) che svolgono una o più delle seguenti **attività**:

- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
- **installazione**;
- **manutenzione o riparazione**;

su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria (anche i semplici "split"), **pompe di calore**, nonché di impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra, noti come 'F-gas'.

Alle modalità di certificazione è dedicato il Capitolo 5.

Di seguito una **tabella riepilogativa** per chi deve certificarsi nei vari campi di attività.

SOGGETTI	ATTIVITÀ
<b>Devono ottenere un certificato Persone ed Imprese che svolgono attività di:</b>	<b>installazione</b> , ovvero l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;
	<b>manutenzione o riparazione</b> , ovvero tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'art. 2, par. 14, e all'art. 3, par. 2, del Regolamento (CE) n. 842/06. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.
<b>Deve ottenere un certificato le Persone (e non le Imprese) che svolgono attività di:</b>	<b>controllo</b> delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati <sup>1</sup> , etichettati come tali;
	<b>recupero</b> , ovvero la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, ad esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori (rif. art. 2 Regolamento CE n. 842/06).
<b>Può ottenere una DEROGA di 2 anni la Persona:</b>	apprendista o colui che è iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione, purché quest'ultima sia svolta sotto la supervisione di una Persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.
<b>Può ottenere l'ESENZIONE dall'obbligo di certificazione la Persona:</b> N.B. quindi neanche l'Impresa deve certificarsi	che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'art. 8, comma I, lett. a), qualificato o approvato in base all'Allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del D.Lgs. 93/00, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una Persona in possesso di un certificato che contempla tale attività; addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/05, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg negli impianti autorizzati in conformità allo stesso D.Lgs., a condizione che tale Persona sia assunta dall'Impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e delle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al Regolamento (CE) n. 303/08.
<b>Sono escluse:</b>	le attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

<sup>1</sup> Sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a 3 grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

Si può, pertanto, affermare che all'interno di un'Impresa, tutte le Persone (ovvero i singoli operatori) che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi devono avere la Certificazione F-Gas. Inoltre, ai fini della Certificazione dell'Impresa stessa, ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, etc., ci si deve aspettare che l'Impresa abbia una Persona certificata.

## 2. CATEGORIE DI CERTIFICAZIONE

L'obbligo di ottenere il Certificato è stato regolamentato in base alle diverse tipologie di attività.

In particolare il **Certificato può essere ottenuto su 4 distinte CATEGORIE di cui al Regolamento (CE) n. 303/08:**

CATEGORIA	TIPOLOGIA ATTIVITÀ
I	Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore
II	Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto <u>con carica inferiore a 3 kg</u> (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato <sup>2</sup> ). Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.
III	Eseguire il <u>recupero del gas</u> da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato).
IV	Eseguire la <u>ricerca delle fughe</u> su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero.

**N.B. Immergas propone corso ed esame per certificarsi in CATEGORIA I**, che consente di svolgere ogni tipo di attività – prevista dal Regolamento – su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore.

## 3. OPERATIVITÀ DEI REGISTRI : PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE

L'11 febbraio 2013 sono stati pubblicati in G.U. i comunicati del Ministero dell'Ambiente, di seguito riportati:

11-2-2013		GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA		Serie generale - n. 35	
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>					
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. È operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio. Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( <a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a> ) i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione			provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.  13A01066 Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.  Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( <a href="http://www.minambiente.it">http://www.minambiente.it</a> ) i formati del Registro del sistema di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 e del Registro dell'apparecchiatura di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e le modalità della loro messa a disposizione.  13A01067		
MARCO MANCINETTI, <i>redattore</i>			DELIA CHIARA, <i>vice redattore</i>		
(WI-GU-2013-GU1-035) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.					

relativi alla pubblicazione/operatività dei tanto attesi:

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

a) **REGISTRO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE**, nonché della modulistica da presentare alle Camere di Commercio (vd. sito del [Ministero dell'Ambiente](#)) per via telematica.

Il "REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE" – costituito da diverse sezioni<sup>3</sup> – è istituito presso il Ministero dell'Ambiente, la sua gestione è affidata alle Camere di Commercio (in seguito CCIAA) ed è **accessibile unicamente dal sito web [www.fgas.it](http://www.fgas.it)**.

Attraverso il Registro nazionale è possibile:

- consultare l'elenco degli Organismi di Certificazione e di Attestazione ai quali le Persone e le Imprese possono rivolgersi per ottenere i pertinenti certificati/attestati;
- consultare l'elenco delle Persone e delle Imprese alle quali gli operatori/proprietari di apparecchiature contenenti F-gas possono rivolgersi.

b) **REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA**<sup>4</sup> e **REGISTRO DEL SISTEMA**, **obbligatori** per gli **operatori** delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e **pompe di calore**, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio **contenenti 3 kg o più di gas fluorurati** ad effetto serra.

Pertanto, come si legge nel sito del Ministero dell'Ambiente, con la pubblicazione del Registro Nazionale delle Persone e delle Imprese (**11 febbraio 2013**), la **certificazione F-gas** – alias 'patentino frigoristi' – è **diventata non solo obbligatoria ma anche operativa**.

L'iter per la Certificazione di Persone ed Imprese può essere così riassunto:



**Persone ed Imprese**, pertanto:

- **dal 12 febbraio 2013** hanno **120 giorni** di tempo (anziché 60) **per iscriversi al Registro** e, richiedendo il Certificato provvisorio, altri **180 giorni** (6 mesi) **per ottenere il Certificato definitivo** rilasciata da un Organismo di Certificazione (OdC) accreditato. Nel frattempo, grazie al Certificato provvisorio, potranno continuare a lavorare;
- **entro il 11 gennaio 2014** (anziché 12 novembre 2013) devono aver ottenuto il **Certificato definitivo**.

Per ottenere il Certificato definitivo, necessario per le attività su impianti di refrigerazione e/o condizionamento:

- le **Persone** devono superare un esame (eventualmente partecipando prima ad un corso di formazione, che risulta quanto mai raccomandato e propedeutico);
- le **Imprese** devono sottoporsi a verifica, da parte di un OdC, del possesso dei requisiti indicati dal D.P.R. 43/12 (in pratica, occorre predisporre un Piano della Qualità attestante che l'Impresa impiega personale certificato in numero sufficiente ed anche che il personale ha a disposizione adeguati strumenti e procedure per svolgere l'attività).

Per maggiori info al riguardo si veda il Capitolo 5 del presente documento.

<sup>3</sup> Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

- Sezione Organismi di Certificazione, Organismi di Valutazione della Conformità e Organismi di Attestazione;
- Sezione Persone ed Imprese in possesso di un certificato provvisorio;
- Sezione Persone ed Imprese certificate;
- Sezione Persone che hanno ottenuto l'attestato;
- Sezione Persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste dal D.P.R. 43/12;
- Sezione Persone ed Imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia dello stesso.

<sup>4</sup> Il Registro dell'apparecchiatura, per impianti di refrigerazione e/o condizionamento, è riportato al Capitolo 7 del presente documento.

## 4. ISCRIZIONE AL REGISTRO

L'iscrizione al Registro per le Persone e per l'Impresa può essere:

- **effettuata direttamente** dalla Persona o dal Legale rappresentante dell'Impresa, oppure
- **delegata** ad un soggetto terzo (Consulente, Associazione di categoria, etc.) munito di firma digitale, a seguito di **procura** in carta semplice.

### 4.1 PRESENTAZIONE DOMANDA D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dev'essere presentata esclusivamente per via telematica – utilizzando la procedura realizzata dalle CCIAA e resa disponibile tramite il portale <https://scrivania.fgas.it> – con **firma digitale** apposta al momento dell'invio dalla Persona, dal legale rappresentante dell'Impresa (secondo i casi) oppure dal soggetto delegato.

**N.B.** Per apporre la firma digitale occorre essere muniti del “**certificato digitale**” di autenticazione Personale.

Nel sito <http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/> si legge che la **Carta Nazionale dei Servizi** o **CNS** – rilasciata dalle CCIAA – è un dispositivo integrato, ovvero una Smart Card o una chiavetta USB, che contiene un “**certificato digitale**” di autenticazione personale (e la **firma digitale**).

Tale strumento informatico consente:

- l'**identificazione certa dell'utente in rete** e permette di consultare i dati Personali resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni direttamente su sito web;
- a chi ha una carica all'interno di un'impresa, **di firmare digitalmente documenti informatici** (bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi della Pubblica Amministrazione; e altro ancora.

Il **certificato digitale**, contenuto all'interno della CNS, è l'**equivalente elettronico di un documento d'identità** (come il passaporto o la carta d'identità) e identifica in maniera digitale una Persona fisica o un'entità.

La **firma digitale** è l'**equivalente informatico di una firma autografa** apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.

### 4.2 RICHIESTA CERTIFICATO PROVVISORIO

Persone ed Imprese che vogliono continuare a svolgere le attività di:

- controllo, recupero, **installazione, manutenzione o riparazione** di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, **pompe di calore**, nonché di impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra;
- controllo, recupero, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

devono richiedere il **Certificato provvisorio** (una sorta di “foglio rosa” che dura 6 mesi) presentando, sempre via telematica, una domanda alla CCIAA unitamente alla domanda di iscrizione al Registro.

In quest'ambito, l'art. 10 del D.P.R. 43/12 precisa che:

- le **Persone** che intendono avvalersi del **Certificato provvisorio** presentano una **domanda** alla CCIAA competente – unitamente alla domanda di iscrizione al Registro – corredata da una **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**<sup>5</sup> attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui sopra, acquisita prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 43/12 e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato per la quale l'esperienza professionale è posseduta (vd. tabella nel Cap. 2 del presente documento);
- le **Imprese** che intendono avvalersi del **Certificato provvisorio** presentano una **domanda** alla CCIAA competente – presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro – corredata da una **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante che l'Impresa richiedente impiega Persone in possesso del Certificato, provvisorio o definitivo, specifico per le attività che necessitano della certificazione.

<sup>5</sup> Rif. articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Riassumendo, il **Certificato provvisorio**:

- a) può essere richiesto **SOLO** da **soggetti che già svolgono l'attività**;
- b) serve, a Persone ed Imprese, per continuare a lavorare, in attesa di ottenere il Certificato definitivo (il cui termine ultimo è il **11 gennaio 2014**, vd. Cap. 3):
- c) va richiesto alla CCIAA al momento dell'iscrizione al Registro (iscrizione da fare tassativamente entro il **11 giugno 2013!**);
- d) dura 6 mesi dalla data del rilascio, entro i quali la Persona e l'Impresa devono ottenere il Certificato definitivo (per quanto riguarda le Persone, facendo corso ed esame!);
- e) NON è rinnovabile;
- f) deve essere richiesto per ogni singola Persona dell'impresa e dall'Impresa stessa; quest'ultima deve dichiarare di impiegare Persone in possesso del Certificato o del Certificato provvisorio.

**NOTA per l'iscrizione al Registro di un'Impresa:** quando viene effettuata occorre inserire anche i singoli nominativi delle Persone dell'Impresa stessa che sono già certificati o sono in attesa di esserli (è il sistema stesso che fa un controllo incrociato). Pertanto:

- l'iscrizione dell'Impresa al Registro è successiva a quelle delle Persone;
- occorre aver chiaro fin dall'inizio quanti e quali componenti dell'Impresa occorre certificare come Persone<sup>6</sup>.

#### 4.3 PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA & IMPOSTA DI BOLLO

Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro devono versare, alle CCIAA competenti per territorio (nella sezione '[CCIAA e Versamenti](#)' del sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) sono riportate le indicazioni fornite dalle Camere di Commercio dei capoluoghi di regione):

- **diritti di segreteria**, pari a:
  - 13 € per le Persone (sia per iscrizione che per esenzione);
  - 21 € per le Imprese;
  - 15 € per il deposito del certificato estero da parte delle Persone;
  - 25 € per il deposito del certificato estero da parte delle Imprese;
- **imposta di bollo** (14,62 €).

*Per l'iscrizione delle Persone, quindi, si tratta di versare 27,62 € (per ogni Persona dell'impresa che intende certificarsi F-Gas); le Imprese, invece, devono versare 35,62 €.*

I pagamenti possono essere fatti con versamento in CC postale, bonifico bancario o pagamento telematico tramite il sistema delle CCIAA "Telemaco Pay".

Se il pagamento viene effettuato con CC postale o mediante bonifico, Persone ed Imprese devono allegare alla richiesta di iscrizione copia dell'attestato di avvenuto versamento in PDF.

***N.B. Seguire le modalità di pagamento indicate dalla propria Camera di Commercio!***  
*(le modalità di pagamento possono essere diverse da una CCIAA all'altra; l'importo, invece, non cambia).*

Subito dopo aver firmato e inviato la domanda è possibile scaricare sia la copia della pratica che la ricevuta di avvenuta trasmissione.

---

<sup>6</sup> In un'Impresa con dipendenti è opportuno che anche il titolare/legale rappresentante dell'Impresa si iscriva e si certifichi come Persona; se, infatti, l'unica Persona certificata fosse il dipendente, e questi si dimettesse, decadrebbe la certificazione dell'Impresa.

#### 4.4 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per iscrivere al Registro ogni singola Persona dell'impresa e **l'Impresa** stessa, occorre avere – o fornire nel caso si deleghi l'iscrizione – i seguenti **documenti** (riportati, per completezza, al paragrafo 4.6 - Modulistica):

	1. MODULO DI ISCRIZIONE	2. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE	3. MODULO PROCURA	4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO	5. COPIA PAGAMENTI DIRITTI DI SEGRETERIA & IMPOSTA DI BOLLO
<b>NOTE</b>	Mod. diverso per Persone e Imprese	<i>Da fornire in PDF</i>	Mod. uguale per Persone e Imprese <i>Da fornire in PDF</i>	Mod. diverso per Persone e Imprese <i>Da fornire in PDF</i>	<i>Da fornire in PDF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, (max 4 MB) se non effettuati con Telemaco Pay</i>
	<u>solo in caso di procura (delega)</u> (altrimenti la Persona/impresa compila direttamente la schermata)	necessaria se è stata caricata la procura (delega) e/o la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	<u>solo in caso di procura (delega)</u>	sia in caso di compilazione autonoma che in caso di procura (delega); è necessaria per richiedere il Certificato provvisorio	sia in caso di compilazione autonoma che in caso di procura (delega)
<b>PERSONA</b>	riportare, oltre ai dati anagrafici della Persona, anche i dati del “referente per l'attività” (vd. <i>Nota sotto</i> )	il delegante è la Persona stessa che si deve iscrivere al Registro	necessario se la firma digitale non è quella della Persona che si iscrive		ogni Persona che si iscrive deve versare alla CCIAA i <b>diritti di segreteria e l'imposta di bollo</b> (vd. <i>Parag. 4.3</i> )
<b>IMPRESA</b>	recante, oltre ai dati dell'Impresa e ai dati del Legale rappresentante o della “Persona con poteri di firma”, anche i dati del “referente per l'attività” (vd. <i>Nota sotto</i> ), nonché l'elenco delle Persone certificate, o in possesso del Certificato provvisorio, impiegate dall'Impresa stessa	il delegante può essere l'Amministratore, il titolare, il socio, il legale rappresentante, Persona con potere di firma	necessario se la firma digitale non è quella della Persona con potere di firma (es. legale rappresentante dell'Impresa)		l'Impresa che si iscrive deve versare alla CCIAA i <b>diritti di segreteria e l'imposta di bollo</b> (vd. <i>Parag. 4.3</i> )

**N.B.** Il “referente per l'attività” sopra citato è un soggetto al quale l'Amministrazione (cioè l'Ufficio preposto della CCIAA competente) potrà rivolgersi per informazioni relative alla pratica.

Nel caso di iscrizione della **Persona**, tale “referente per l'attività” può essere:

- la **Persona** stessa che si iscrive al Registro;
- il **compilatore della pratica** (che può NON coincidere con la Persona che si iscrive al Registro);
- un **altro soggetto**, i cui dati vanno inseriti manualmente.

Nel caso, invece, di iscrizione dell'**Impresa**, il soggetto “referente per l'attività” può essere:

- la “**Persona con poteri di firma**”, ovvero il legale rappresentante o la Persona con potere di firma, titolare del certificato di firma digitale o firmatario della procura;
- il **compilatore della pratica** (che può NON coincidere con la “Persona con poteri di firma”);
- un **altro soggetto**, interno od esterno all'Impresa, i cui dati vanno inseriti manualmente.

#### 4.5 RILASCIO DOCUMENTAZIONE

A conclusione dell'istruttoria, **entro 30 giorni dall'invio della pratica**, la CCIAA competente rende disponibile sulla scrivania personale del sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it), alla sezione ‘Certificati ed Attestati’:

- l'**Attestato di iscrizione**, contenente il numero di iscrizione al Registro,
- la **visura**,
- il **Certificato provvisorio**, se richiesto.

#### 4.6 MODULISTICA

Per la **modulistica approvata dal Ministero** si veda nel sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it) la sezione “Scrivania Telematica Persone ed Imprese” → “[Modulistica e Istruzioni](#)”.

## 5. IN COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE F-GAS

**PERSONE:** per certificarsi, **devono sostenere un esame** teorico e pratico.

Per la parte teorica i candidati devono rispondere ad un questionario di 30 domande a risposta multipla, mentre nella prova pratica devono eseguire le attività previste dal Regolamento (CE) n. 303/08, fra le quali:

- saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l'impianto di condizionamento;
- prova di pressione per la tenuta dell'impianto;
- controllo dell'impianto per ricercare perdite di F-gas;
- utilizzo dell'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite.

L'esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall'OdV (Organismo di Valutazione della conformità).

Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno dichiarare annualmente di effettuare almeno 1 installazione all'anno e di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto.

L'Organismo di Certificazione (OdC) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti.

**La certificazione delle Persone ha una durata di 10 anni**, al termine dei quali l'addetto dovrà sostenere un nuovo esame.

**IMPRESE:** quelle che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenenti F-gas **devono avvalersi di personale certificato** – in numero sufficiente da coprire il volume d'attività relativa agli F-gas (rif. documento RT-29 ACCREDIA) – **ed essere certificate** a loro volta.

La certificazione dell'Impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da ACCREDIA (ICMQ), con propri Ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell'Impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di installazione, al fine di verificare che:

- l'Impresa abbia un Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la norma UNI ISO 10005:2007);
- l'Impresa impieghi personale certificato;
- il personale impiegato dall'Impresa nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione adeguati strumenti e procedure.

A maggior chiarimento, il documento **RT-29 di ACCREDIA** stabilisce che **l'Impresa deve impiegare personale certificato**, per le attività che richiedono una certificazione, **in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto: ogni 200.000 euro di fatturato** legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, **ci si deve aspettare che l'Impresa abbia una Persona certificata**.

**La Certificazione dell'Impresa ha una durata di 5 anni** e l'Impresa sarà sottoposta a due verifiche ispettive nell'arco di validità della certificazione (la prima verifica è quella iniziale per ottenere la certificazione), mentre le altre verifiche annuali saranno documentali.

Il rinnovo avverrà con l'esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

## 6. SANZIONI

Il Decreto Sanzioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, **prevede sanzioni** sia per gli **operatori che per i proprietari** degli apparecchi di refrigerazione, condizionamento aria, sistemi antincendio e pompe di calore per:

- il mancato controllo periodico delle macchine;
- la mancata tenuta del Registro delle apparecchiature.

**Sono previste**, inoltre, **sanzioni per l'impiego di personale non qualificato**, ovvero non in possesso del cosiddetto "patentino frigoristi".

## 7. REGISTRO APPARECCHIATURA

Il D.P.R. 43/12 – all'art. 15 – precisa che *“Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il Registro dell'Apparecchiatura di cui all'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1516/07.”*

In pratica, **gli operatori** che intervengono su applicazioni contenenti **3 kg o più di gas fluorurati** **devono compilare un REGISTRO** in cui riportano:

- i dati identificativi dell'operatore;
- i dati identificativi dell'impianto;
- i dati identificativi dell'apparecchiatura;
- **TUTTI gli interventi eseguiti sull'apparecchiatura**, precisando la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra introdotti, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.

Si tratta di una misura in qualche modo simile al Libretto d'impianto o di centrale che viene predisposto per le caldaie.

Da evidenziare inoltre che il Regolamento (CE) n. 842/06 introduce degli **obblighi di ispezione per le apparecchiature contenenti gas fluorurati**, con periodicità diverse in funzione del contenuto di fluido della macchina. In particolare:

- le **applicazioni contenenti 3 kg o più di gas fluorurati** ad effetto serra sono controllate per individuare perdite **almeno una volta all'anno**; questa disposizione NON si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
- le **applicazioni contenenti 30 kg o più di gas fluorurati** ad effetto serra sono controllate per individuare perdite **almeno una volta ogni 6 mesi**;
- le **applicazioni contenenti 300 kg o più di gas fluorurati** ad effetto serra sono controllate per individuare perdite **una volta ogni 3 mesi**.

Per completezza si riporta, infine, il **modello del Registro dell'apparecchiatura**, pubblicato dal Ministero dell'ambiente.

**REGISTRO DELL'APPARECCHIATURA**

**Registro dell'apparecchiatura - Impianto di refrigerazione e/o condizionamento  
contenente taluni gas fluorurati ad effetto serra  
Regolamento (CE) n. 842/2006**

**Anno di riferimento:****Dati identificativi dell'operatore**

Nome e Cognome	
Indirizzo	
Codice postale	
Provincia	
Comune	
Telefono	
E-mail	

**Dati identificativi dell'impianto**

Tipologia di impianto	<input type="checkbox"/> Impianto di refrigerazione <input type="checkbox"/> Refrigerazione commerciale <input type="checkbox"/> Refrigerazione industriale	<input type="checkbox"/> Impianto fisso di condizionamento
Sede di installazione dell'impianto <sup>3</sup>		
Indirizzo		
Codice postale		
Provincia		
Comune		
Numero di apparecchiature presenti		

<sup>3</sup> Supermercato XXX, Centro Commerciale YYY.

Dati identificativi dell'apparecchiatura <sup>4</sup>					
Tipo di apparecchiatura <sup>5</sup>					
Tipo di refrigerante					
Numero di riferimento	Data di installazione	Carica di refrigerante [kg]	Ermeticamente sigillata?		
			SI / NO		
Quantità valutata	<input type="checkbox"/> sulla base delle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche o etichetta del sistema <input type="checkbox"/> sulla base della determinazione da parte di personale certificato				
Dati identificativi del personale certificato responsabile dell'installazione					
Nome e Cognome					
Identificativo Certificazione					
Interventi sull'apparecchiatura					
Prova/controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se esiste)					
Data	Numero di riferimento	Nome e Cognome	Nominativo dell'impresa	Partita Iva	Identificativo Certificazione
Risultato			Osservazioni		
Aggiunta di refrigerante					
Data	Numero di riferimento	Quantità aggiunta [kg]	Tipo di refrigerante	Motivo dell'aggiunta	Causa della perdita
				<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione	

<sup>4</sup> Questa parte di scheda deve essere compilata per ciascuna apparecchiatura.

<sup>5</sup> Ad es. Pompa di calore, Chiller.

Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza					
Nome e Cognome	Nominativo dell'impresa	Partita Iva	Identificativo Certificazione	Numero della Fattura/scontrino <sup>6</sup>	
Recupero/eliminazione di refrigerante					
Data	Numero di riferimento	Quantità recuperata/eliminata [kg]	Tipo di refrigerante	Motivo del recupero/eliminazione	Osservazioni
				<input type="checkbox"/> Manutenzione <input type="checkbox"/> Riparazione <input type="checkbox"/> Smaltimento definitivo	
Dati identificativi del tecnico/impresa di assistenza					
Nome e Cognome	Nominativo dell'impresa	Partita Iva	Identificativo Certificazione	Numero della Fattura/scontrino	
Note					

<sup>6</sup> Conservare fattura o scontrino in fondo al Registro.

## 8. DOMANDE FREQUENTI

- **Se installo un semplice split contenente meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra, posso evitare di certificarmi come Persona (e quindi ottenere il patentino frigoristi)?**

NO, devo comunque certificarmi.

Al limite, se sono sicuro che effettuerò sempre attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg:

- posso certificarmi in categoria II e non I (che è la categoria più completa);
  - NON devo compilare il Registro dell'apparecchiatura (obbligatorio per impianti sopra i 3 kg) ed eseguire determinate operazioni di controllo periodico per individuare perdite (vd. Capitolo 7 del presente documento).
- **Se faccio solo attività di recupero di apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra posso evitare di certificarmi come Persona (e quindi ottenere il patentino frigoristi)?**

L'esenzione dall'obbligo di certificazione della Persona vi è per il personale addetto al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/05, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg negli impianti autorizzati in conformità allo stesso D.Lgs., a condizione che tale Persona sia assunta dall'Impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e delle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al Regolamento (CE) n. 303/08.

- **Sono una ditta individuale: posso certificare solo me stesso o sono obbligato a certificare anche l'impresa?**

Anche l'impresa; infatti, come chiarito al Capitolo 5, la certificazione dell'Impresa consiste essenzialmente nell'elaborare un Piano della Qualità, che deve dimostrare che l'Impresa impiega personale certificato e che il personale ha a disposizione adeguati strumenti e procedure per svolgere l'attività.

- **È sempre obbligatorio che il responsabile tecnico di un'impresa si certifichi come Persona?**

NO, a differenza del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90), il D.P.R. 43/12 NON fa riferimento alla figura del Responsabile Tecnico. Il principio è che sono direttamente le Persone che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi che devono avere la Certificazione F-Gas.

- **Quante Persone devo certificare della mia Impresa?**

In generale, tutte le Persone che operano/fanno manutenzione sui circuiti frigoriferi devono avere la Certificazione F-Gas. Inoltre, ai fini della Certificazione della Impresa, ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l'Impresa abbia una Persona certificata<sup>7</sup>.

- **E se ho già fatto l'esame F-Gas come Persona prima della pubblicazione del Registro, cosa devo fare?**

In questo caso per ottenere il Certificato definitivo occorre:

- iscriversi al Registro (versando i relativi importi);
- trasmettere all'Organismo di Certificazione (OdC) copia del Certificato provvisorio emesso dalla CCIAA, oppure l'indicazione del numero di iscrizione al Registro Telematico;
- successivamente, l'Organismo di Certificazione potrà emettere il Certificato definitivo ed il relativo Badge.

(segue)

<sup>7</sup> In un'Impresa con dipendenti è opportuno che anche il titolare/Legale rappresentante dell'Impresa si iscriva e si certifichi come Persona; se, infatti, l'unica Persona certificata fosse il dipendente, e questi si dimettesse, decadrebbe la certificazione dell'Impresa.

- **Per certificarsi come Impresa (dopo essersi certificati come 'Persona') è obbligatorio avere tutta l'attrezzatura, compresa quella per la ricerca di perdite, manutenzioni o recupero gas in impianti esistenti?**

La singola Impresa – nell'ambito della sua certificazione e, quindi, di una visita in loco da parte dell'Organismo di Certificazione, detto 'OdC' – deve dimostrare di disporre dell'idonea strumentazione per operare sui circuiti frigoriferi (pompa del vuoto, gruppi manometrici, tubazioni flessibili di collegamento, bilancia elettronica, cercafughe elettronico/soluzioni saponose, unità per il recupero e riciclo del refrigerante, termometro digitale, multimetro digitale, kit azoto utilizzato per le prove di tenuta del circuito).

- **Ho già ottenuto un Patentino europeo sugli F-Gas, sono a posto?**

NO, il D.P.R. 43/12 prevede, infatti, quanto segue:

**«Art. 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro**

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2<sup>8</sup>, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. ...[omissis]...

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.»

**N.B.** Nel sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it), sono disponibili i fac-simili dei modelli per il riconoscimento del certificato estero per Persone ed Imprese.

- **Gli split con precarica inferiore a 3 kg dovranno essere tutti dotati dello specifico "libretto di impianto", simile a quello delle caldaie?**

Unitamente al "Registro nazionale delle Persone e delle Imprese certificate", l'11 febbraio 2013 è stato pubblicato anche il "**Registro delle apparecchiature**" contenenti F-gas (v. fac-simile riportato nel Capitolo 7 del presente documento). Si tratta, in pratica, di un documento simile al "Libretto di impianto" delle caldaie, dove riportare le informazioni su tutti gli interventi effettuati sul circuito frigorifero, come ad esempio: interventi di recupero di gas, verifiche di perdite, caricamento del circuito frigorifero, prove di tenuta, etc.

Il Registro dell'apparecchiatura è previsto, dal D.P.R. 43/12, per tutte le macchine con contenuto di F-gas maggiore di 3 kg; detto Registro, pertanto, non è obbligatorio per gli split con contenuto inferiore ai 3 kg.

- **Dopo il 11 giugno 2013 le Imprese/Persone potranno ancora iscriversi al Registro?**

Sì, ma non potranno più richiedere, ed ottenere, il Certificato provvisorio; questo significa che Persone/Imprese già operanti nel settore dovranno interrompere le attività sui circuiti contenenti F-gas fino all'ottenimento della Certificazione, sia come Persone (previo corso ed esame) che come Imprese.

- **Dopo il 11 gennaio 2014 le Imprese/Persone potranno ancora certificarsi?**

Sì, le Imprese/Persone potranno ancora certificarsi ma non potranno svolgere attività sui circuiti contenenti F-Gas fino all'ottenimento della Certificazione.

<sup>8</sup> L'art. 5, p. 2 del **Regolamento (CE) n. 842/06** recita: «2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione ...[omissis]... Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri ...[omissis]...»